

SINDACO

Annone Veneto, li 25.07.2014

Al Sindaco del Comune di Annone Veneto

Dott.ssa ADA TOFFOLON

Alla Giunta Comunale

del Comune di Annone Veneto

Oggetto: Delibera n. 75 del 10.07.2014

La sottoscritta **Bondi Nicoletta**, residente

Consigliere comunale del Comune di Annone Veneto, nella sua qualità di Capogruppo della lista "Uniti per il paese", anche in nome e per conto dei Consiglieri Verona Elio, Trevisan Giovanni e Paludetto Giada,

Premesso che

- in data 10.07.2014 è stata deliberata l'erogazione del contributo di assistenza economica straordinaria temporanea, previsto dall'art. 20 del Regolamento relativo alla "Assistenza economica straordinaria" del Comune di Annone, alla famiglia del sig. A.D.;

- con determinazione n. 499 del 11.07.2014 veniva liquidato l'importo complessivo di € 1.450,00 a titolo di "contributo economico straordinario", mediante emissione di due mandati di pagamento: l'uno di € 1.350,00 intestato ai locatori del nuovo immobile rinvenuto dal sig. A.D., in vista dell'imminente sfratto; l'altro di € 100,00 intestato direttamente al richiedente;

- la situazione economica del sig. A.D. è descritta nella relazione a firma dell'Assistente Sociale, da cui risulta che lo stesso :

- beneficia da anni del bonus gas e elettricità;
- non risulta essere stato ammesso al contributo del Bando Regionale di cui al DGR n. 1876/2013;
- non risulta ancora ammesso al contributo relativo al "Fondo regionale per il sostegno a pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale anno 2011";
- non risulta essere stato ammesso al "Bando comunale di selezione per la ricerca di disoccupati senza ammortizzatori sociali per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio" in quanto **percepiente la mobilità ordinaria;**
- ha accumulato un debito di oltre 12.000,00 € per canoni di locazione non corrisposti e relative spese, cosa che ha indotto il proprietario dell'immobile - dove tutt'ora il sig. A.D. risiede - a promuovere le procedure di sfratto;
- ha individuato un nuovo alloggio tramite Agenzia Immobiliare ed è a tutt'oggi in attesa di ricevere la relativa accettazione da parte del locatore;
- ha già versato all'Agenzia un importo di € 450,00 a titolo di deposito cauzionale, dichiarando di dover ancora versare tre mensilità, oltre al 3%+IVA;

- l'Assistente sociale, pertanto, proponeva alla Giunta Comunale la concessione al sig. A.D. di un contributo complessivo di € 1.450,00 così suddiviso:

- € 1.350,00 relativo alle tre mensilità del nuovo alloggio, mediante concessione di contributo a fondo perduto di cui al DGR 2905/2013, in base al quale il Comune **dovrebbe ricevere** € 3.000,00 a sostegno di particolari situazioni di disagio;
- € 100,00 mediante concessione di prestito sull'onore, prevedendo come modalità di rientro la trattenuta della quota dal contributo che il sig. A.D. **dovrebbe ricevere** relativo al "Fondo regionale per il sostegno a pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale anno 2011".

Tutto ciò premesso, si rileva, nel caso sopra descritto, il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 20 del citato Regolamento comunale.

Il Comune di Annone Veneto, infatti, ha ritenuto di erogare al sig. A.D. il contributo economico straordinario a fondo perduto **nonostante i seguenti dati oggettivi:**

- il medesimo, ad oggi, **non ha rilasciato alcuna dichiarazione di formale rilascio dell'immobile oggi locato** e non sussiste alcuna ordinanza di sfratto emessa dal Tribunale competente;
- il medesimo **non ha ancora sottoscritto il nuovo contratto di locazione, né tanto meno alcun preliminare** con i proprietari del nuovo alloggio, ai quali sono già state erogate le somme relative a tre mensilità;
- negli atti dell'istruttoria della pratica si rinviene solo la ricevuta di deposito cauzionale sottoscritta dall'Agenzia Immobiliare, che indica solo un generico impegno da parte del sig. A.D. a stipulare un contratto di locazione entro il 01.09.2014;
- dalla ricevuta dell'Agenzia la signora R.T. risulta essere la proprietaria dell'immobile, ma tale non è (come da visura che si allega);
- il Comune non ha ancora percepito le somme previste dal DGR 2905/2013, né vi è certezza del fatto che il sig. A.D. possa ricevere il contributo previsto dal Bando relativo all'anno 2011;
- Il Comune ha completamente omissso lo svolgimento di **ulteriori indagini reddituali** sia in capo al medesimo, sia in capo ai componenti del nucleo familiare (ad es. esistenza di eventuali indennità di licenziamento/mobilità, di eventuali beni mobili e/o immobili nel Paese di origine della famiglia, da cui potrebbero essere percepiti dei redditi, esistenza di eventuali parenti/familiari a cui chiedere temporanea ospitalità, etc...).

Si rileva altresì la violazione dell'art. 20 del citato Regolamento comunale anche per ciò che riguarda la **procedura di accesso**, in quanto, per l'erogazione del contributo, si sarebbe dovuto procedere anche alla **"predisposizione di un piano individualizzato di assistenza...che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno"**; detto

piano deve essere sottoscritto per accettazione da parte del richiedente ... e potrà prevedere ... anche l'assunzione a carico del beneficiario dell'obbligo di effettuare prestazioni a favore del Comune sotto forma di lavoro occasionale".

Nel caso del sig. A.D., invece, si riscontra la totale assenza di tale piano, con la conseguenza, secondo quanto indicato dallo stesso art. 20 punto c) ultimo cpv. il Comune di Annone Veneto avrebbe dovuto rigettare la domanda per "mancata sottoscrizione del Piano Individualizzato di Assistenza".

Si rileva, infine, che il Comune di Annone Veneto ha deliberato di erogare l'intera somma richiesta dal sig. A.D. esclusivamente a titolo di contributo economico straordinario (senza quindi effettuare alcuna distinzione tra contributo e prestito sull'onore), pur emettendo due diversi ordini di pagamento, l'uno di € 1.350,00, l'altro di € 100,00, così escludendo la possibilità di un rientro, se pur parziale, delle somme erogate che pertanto restano "a fondo perduto".

Tale condotta risulta ancor più grave se si considera il fatto che il contributo a fondo perduto di cui al DGR 2905/2013 che verrà erogato al Comune di Annone Veneto è previsto in complessivi € 3.000,00 per l'intero Comune e il fatto che la metà di tale somma sia già stata – illegittimamente - destinata ad un'unica famiglia, costituisce una grave violazione del principio di uguaglianza e pari trattamento dei cittadini ed un precedente di illegittima erogazione di contributi al di fuori degli appositi Bandi previsti per gli affitti.

Tutto ciò considerato, rilevato che i fatti ed i comportamenti accertati costituiscono una gravissima violazione delle fondamentali regole di etica pubblica, di imparzialità, efficacia, efficienza e buon funzionamento della Amministrazione pubblica, la cui responsabilità politica è interamente imputabile al Sindaco del comune di Annone Veneto e all'intera Giunta Comunale, Vi diffido ad ogni effetto di legge, alla revoca dell'illegittima delibera n. 75 del 10.07.2014, con rifusione dell'intera somma nelle casse del Comune di Annone Veneto, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della presente.

In difetto, stante il danno erariale provocato, verrà presentato esposto alla Corte dei Conti per illegittima gestione del patrimonio pubblico.